

STATUTO

HAPPY DAYS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CAPPUCCINELLI DIR. ZAGARELLA 14

Numero REA: RC - 151905

Codice fiscale: 02167970801

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2019 - Statuto completo	2
--	---



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO della società

"HAPPY DAYS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Allegato "A"
N.5236 Repertorio
N.3280 Raccolta

Articolo 1. Denominazione e norme applicabili - E'
costituita una società cooperativa sociale, a mutualità
prevalente, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 8
novembre 1991, n. 381, con la denominazione **"HAPPY DAYS -**
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", retta, ai sensi dell'art.
2519 comma 2 c.c., dalle norme del codice civile sulle
società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Articolo 2. Sede - La società ha sede nel comune di Reggio
di Calabria.

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle
imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non
costituisce modifica dello statuto il cambiamento
dell'indirizzo della società nello stesso comune.

La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali,
succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze
uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in
Italia ed all'estero.

Articolo 3. Domicilio. - Il domicilio dei soci, degli
amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro
rapporti con la società è quello risultante dai libri
sociali.

Articolo 4. Utilizzo di strumenti informatici e telematici.

	- Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente	
	statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme	
	elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici,	
	agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali,	
	purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione,	
	dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.	
	Articolo 5. Durata. - La durata della società è stabilita al	
	trentuno dicembre duemilacinquantadue (31/12/2052) e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 6. Scopo ed oggetto - La società, che non ha scopo	
	di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità, si propone di svolgere la propria attività	
	mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto	
	sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed	
	i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti	
	tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito	
	regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 2521 c.c. Nella costituzione e nella	
	esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori	
	devono rispettare il principio di parità nei confronti dei	
	soci: la società intende operare quale "cooperativa a	
	mutualità prevalente", in conformità alle prescrizioni ed ai	
	limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza,	

	la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in	
	prosiegua e del loro interesse alla partecipazione ai	
	vantaggi mutualistici (di cui, tra l'altro al regolamento	
	sopra citato), sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge	
	381/91, ispirandosi ai principi del movimento cooperativo	
	mondiale (mutualità, democraticità, collaborazione, spirito	
	comunitario, impegno, solidarietà e legame con il	
	territorio), intende organizzare un'impresa che persegua	
	scopi sociali, economici, educativi, ricreativi e culturali	
	operando anche in stretto contatto con lo Stato e gli Enti	
	pubblici. Ciò avvalendosi delle risorse fisiche,	
	professionali, materiali e morali dei soci e dei terzi che a	
	qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali	
	utenti) partecipano all'attività ed alla gestione della	
	cooperativa. Per il raggiungimento di tali scopi la società	
	è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità, la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a	
	consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La società intende offrire servizi per la comunità in	
	generale, con particolare attenzione per i minori, le	
	famiglie, i soggetti svantaggiati, promuovendo un insieme di	
	attività culturali, ricreative, sanitarie, assistenziali, di	
	consulenza, di formazione professionale, di orientamento e	

	di istruzione.	
	La società pertanto si propone di:	
	AREA SERVIZI A MINORI E FAMIGLIE	
	Istituire e gestire ludoteche, sale di lettura, luoghi di	
	incontro e socializzazione, con annessi servizi sussidiari	
	(mense, attrezzature sportive, ricreative e del tempo	
	libero, servizio navetta) e con programmazione e offerta di	
	vari laboratori e attività teatrali, grafiche, ludico -	
	ricreative, musicali, di lettura, manipolative, sportive, di	
	sostegno e di guida allo studio; - offrire un servizio di	
	pre - e post accoglienza scolastica, con la programmazione	
	di attività adatte alle varie esigenze e situazioni, negli	
	istituti che presentano tale necessità; - offrire alle	
	scuole (pubbliche e private, elementari, materne, medie	
	inferiori e superiori) attività integrative al programma	
	scolastico in orario extra - scolastico (laboratori di	
	musica, teatro, arte, corsi di inglese e sportivi, guida e	
	sostegno allo studio e qualsiasi altra attività possa venir	
	richiesta dall'utenza o dagli stessi dirigenti scolastici);	
	- organizzare e gestire centri ricreativi e culturali che	
	fungano come spazio di incontro e di accoglienza per	
	bambini, ragazzi, adulti e famiglie;	
	- promuovere e programmare attività ricreative e di	
	socializzazione per un proficuo impiego del tempo libero;	
	- offrire servizio di baby/sitting e baby/parking agevolando	

	le lavoratrici madri e non solo; - offrire un servizio di	
	animazione, intrattenimento ed organizzazione per feste di	
	compleanno ed altre ricorrenze; - offrire servizi agli	
	anziani con programmi di assistenza domiciliare e gestione	
	di servizi riabilitativi, ricreativi e socio-assistenziali.	
	AREA DISAGIO PSICHICO E SOCIALE	
	Offrire servizi ai portatori di handicap ed a tutte le	
	categorie svantaggiate con la gestione di centri	
	residenziali, diurni, ricreativi, programmi di assistenza	
	domiciliare, di inserimento sociale e lavorativo e di terapia	
	occupazionale; - promuovere e realizzare attività	
	d'integrazione culturale, sociale e professionale per i	
	portatori di handicap e tutte le categorie svantaggiate; -	
	offrire e gestire attività di consulenza e di sostegno	
	psicologico e materiale (assistenza a coppie e nuclei	
	familiari in difficoltà, consulenza o sostegno psicologico	
	per giovani bambini, ragazze madri, tossicodipendenti,	
	alcolisti, barboni e senza fissa dimora in genere, persone	
	svantaggiate e bisognose in generale); - sostenere le donne	
	in difficoltà e/o vittime di violenza di genere, prevenire	
	tali fenomeni ed offrire solidarietà alle vittime mediante	
	attivazione di sportelli d'ascolto, servizi d'assistenza	
	psicologica, istituzione di centri d'accoglienza, gruppi	
	appartamento, centri residenziali e semi residenziali,	
	centri anti violenza e mediante organizzazione di corsi di	

	formazione e convegni per le vittime e gli operatori del	
	settore su: difesa personale, autostima ed empowerment per	
	la prevenzione primaria, secondaria e terziaria -	
	partecipare ad iniziative di solidarietà, di salvaguardia	
	dell'ambiente, di sensibilizzazione riguardo i problemi	
	sociali e dell'umanità e/o promuoverle attivamente; -	
	gestire ed organizzare attività di promozione, divulgazione,	
	commercializzazione di programmi, libri, strumenti	
	tecnologici e servizi attinenti a tutte le varie attività	
	sociali e di assistenza.	
	AREA ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E CONSULENZA	
	- Organizzare attività di formazione professionale,	
	istruzione ed orientamento professionale per l'avviamento al	
	lavoro mediante appositi corsi finanziati dallo Stato, dagli	
	Enti locali e dalla Comunità Europea e nello specifico:	
	- servizi educativi destinati all'istruzione e formazione	
	dei giovani fino a 18 anni; - attività di Formazione	
	Professionale: interventi di pre-qualificazione,	
	qualificazione, riqualificazione, specializzazione,	
	perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati	
	con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a	
	distanza; - attività di Obbligo Formativo/Obbligo	
	d'Istruzione e percorsi di istruzione e formazione	
	professionale (IFP): comprende i servizi di formazione volti	
	all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e	

	formazione o fino al conseguimento di una qualifica	
	professionale ed i percorsi di formazione esterna	
	all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 e i 18 anni	
	di età di cui all'art.48 del D.lgs. 276\2003; - attività di	
	Formazione Professionale ed orientamento anche a:	
	diversamente abili, minori a rischio e minori in	
	ristrettezza, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti,	
	detenuti ed ex detenuti, immigrati, nomadi, tutti i soggetti	
	individuati dalla normativa regionale calabrese e comunitaria	
	come soggetti svantaggiati; - ricerche, studi, convegni,	
	attività di progettazione didattica, programmazione,	
	documentazione e servizi sulle tematiche riguardanti il	
	sistema formativo scolastico professionale ed universitario	
	per contribuire al loro migliore funzionamento;	
	- attività di orientamento: interventi di carattere	
	informativo, formativo, consulenziali, finalizzati a	
	facilitare l'orientamento professionale, a supportare la	
	definizione di percorsi di formazione e di lavoro e il	
	sostegno all'inserimento e al reinserimento occupazionale,	
	nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla	
	sperimentazione di attività di supporto nell'ambito dei	
	percorsi connessi all'obbligo formativo/obbligo d'istruzione	
	e percorsi di istruzione e formazione professionale; -	
	iniziative d'orientamento, formazione, aggiornamento,	
	specializzazione, qualificazione e riqualificazione	

	professionale di giovani, adulti, donne, imprenditori,	
	dirigenti d'azienda, operatori sociali ed economici,	
	personale di enti pubblici e privati, soggetti appartenenti	
	a fasce deboli, come disoccupati, emigrati, immigrati, o	
	temporaneamente esclusi dai circoli lavorativi, per il loro	
	inserimento nel mercato del lavoro; - iniziative	
	d'aggiornamento, formazione e consulenza finalizzata alla	
	promozione e valorizzazione di tutte le professionalità che	
	operano nella scuola e nel pubblico impiego; - attività	
	nazionali ed internazionali di sperimentazione, studio,	
	ricerca, informazione e documentazione in materia di	
	formazione ed orientamento professionale, ivi compresi,	
	nell'ambito dei piani di sviluppo nazionali, regionali e	
	territoriali, l'elaborazione, lo studio e l'attuazione di	
	progetti di riconversione e lo studio, la ricerca,	
	l'informazione e la documentazione in materia ambientale ed	
	artistica; - attività di ricerca, formazione e scambio	
	formativo, promossa dal Fondo Sociale Europeo, dall'Unione	
	Europea e dagli altri organismi internazionali;	
	- rapporti con gli organi dello Stato, delle Regioni,	
	dell'Unione Europea ed internazionali nel settore della	
	formazione professionale e dell'istruzione;	
	- piani regionali e territoriali delle attività formative	
	secondo le linee d'intervento sulla formazione professionale	
	previste dalla programmazione regionale nel quadro delle	

	politiche sul mercato del lavoro; - attività di formazione	
	ed aggiornamento dei formatori nell'ambito delle	
	legislazioni internazionali, nazionali e regionali; -	
	rapporti con gli altri enti di formazione professionale,	
	nazionali ed internazionali; - stampa e diffusione del	
	materiale didattico e culturale, produzione, anche in	
	convenzione con organismi terzi, di materiali e prodotti	
	didattici multimediali, attività di monitoraggio,	
	valutazione e certificazione delle competenze; -	
	partenariati o entrate in consorzio con altri enti di	
	formazione, istituti di ricerca, università ed imprese,	
	italiani ed esteri; - attività informative, formative,	
	educative, connesse al mantenimento ed allo sviluppo della	
	salute e del benessere delle persone nel proprio ambiente di	
	vita e nel lavoro;- realizzazione, collaborazione,	
	promozione e sostegno a e con Centri studi, Enti Morali,	
	Enti pubblici e privati incaricati di elargire premi,	
	istituire borse di studio e fondi per la ricerca; produzioni	
	di pubblicazioni divulgative, anche attraverso la creazione	
	di siti web;	
	- progettazione, implementazione, valutazione e monitoraggio	
	dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza,	
	agroalimentare ed ogni altro sistema di gestione	
	certificabile); consulenza ad aziende, società, associazioni	
	non lucrative, enti locali ed enti pubblici per	

	progettazione, valutazione, formazione e risorse umane.	
	AREA TURISMO E CULTURA	
	- Iniziative tese alla difesa del patrimonio culturale	
	tangibile ed intangibile attraverso opportune iniziative	
	finalizzate al recupero, allo sviluppo ed alla	
	valorizzazione delle attività culturali, artistiche,	
	artigianali e di restauro; - realizzazione di programmi,	
	progetti ed iniziative in campo culturale che riguardano le	
	seguenti tipologie di attività: festival, rassegne,	
	rappresentazioni, concerti, concorsi, premi, spettacoli o	
	altro riferiti ad attività musicali (classica, jazz,	
	leggera, popolare, lirica, corale, bandistica, ecc.);	
	attività teatrali (di prosa, in vernacolo, lirico, operetta,	
	recitals letterari, ecc.); attività coreutica (classica e	
	moderna); varietà e altro;	
	eventi tematici, quali festival, fiere, convegni, feste ed	
	iniziative (concorsi, premiazioni, ecc.) focalizzate su temi	
	legati alle tradizioni artigiane, all'enogastronomia o ad	
	altri temi inerenti la cultura locale, nazionale ed	
	internazionale; organizzazione di manifestazioni fieristiche	
	a carattere internazionale, nazionale, regionale e comunale;	
	proiezioni cinematografiche; week-end culturali;	
	organizzazione e promozione di qualsiasi evento con	
	l'obiettivo di generare attrazione turistica connessa al	
	fenomeno culturale; incontri con autori; - iniziative	

	finalizzate alla promozione turistica dei territori, anche	
	per conto e/o in collaborazione con Enti Locali e Comunità	
	Europea; - organizzazione e gestione di attività, servizi ed	
	eventi aventi come finalità il miglioramento della qualità	
	dei servizi culturali turistici esistenti e la creazione di	
	nuovi servizi; - promozione ed organizzazione di attività di	
	spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della	
	musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle	
	altre manifestazioni artistiche; -promozione delle attività	
	sportive e gestione di impianti sportivi.	
	Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà	
	convenzionarsi con gli Enti locali, con le Regioni e con	
	qualsiasi altra Istituzione ed Organismo Nazionale ed	
	Internazionale, a carattere pubblico o privato.	
	Essa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare ed industriale	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali	

	e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti	
	ai medesimi.	
	Articolo 7. Attività con i terzi - La società cooperativa	
	può svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi	
	non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c.	
	SOCI	
	Articolo 8. Numero dei soci - Il numero dei soci è	
	illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.	
	La compagine sociale è composta da persone fisiche, possono	
	essere soci tutte le persone di ambo i sessi di cittadinanza	
	italiana, maggiorenni, non interdetti, non inabilitati o	
	falliti non riabilitati di buona condotta morale e che non	
	abbiano riportato condanne e pene portanti interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici.	
	Nessun socio può avere una quota del valore nominale	
	superiore a quanto previsto dall'art. 2525 comma 2 c.c..	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori.	
	Articolo 9 - Categorie e requisiti dei soci - Possono essere	
	soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività	
	lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	

	sensi dell'art. 2 della legge n.381/1991, ed ai quali può	
	essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla società.	
	c) soci sovventori, che contribuiscono alla realizzazione	
	degli scopi sociali con un apporto finanziario	
	significativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla	
	Legge 31 gennaio 1992 n.59, per quanto non previsto dal	
	successivo art.16 del presente Statuto.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	indicate.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere anche ammesse persone che all'atto	
	dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti,	
	purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività	
	che costituisce l'oggetto sociale.	
	In ogni caso, ai sensi dell'art.2527 comma 2 c.c., non	

	possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	a identiche o affini a quella della cooperativa.	
	Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della	
	legge n.381/1991, non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro che la	
	cooperativa intende attuare con i soci è definita da un	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ai	
	sensi dell'art.6 della legge n.142/2001.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 10. Ammissione dei soci - Chi desidera diventare	
	socio deve presentare domanda scritta specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	

	possedute in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto	
	e dalla legge;	
	c) la categoria dei soci a cui chiede di essere ammesso;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno	
	conoscere ai fini dell'ammissione.	
	La domanda di ammissione da parte di persona giuridica dovrà	
	specificare:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede, attività,	
	eventuale iscrizione nel registro delle imprese od altri	
	Albi o Registri;	
	b) persona fisica designata a rappresentarla;	
	c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	d) copia dello statuto vigente ed elenco dei soci;	
	e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno	
	conoscere ai fini dell'ammissione.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo	
	amministrativo, secondo la procedura di cui all'art. 2528	
	c.c., entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa,	
	motivando un eventuale mancato accoglimento.	
	La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti	
	della società dopo l'annotazione nel libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo	
	eventualmente determinata dall'assemblea per ciascun	

	esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno	
	essere versati secondo le modalità stabilite dall'organo	
	amministrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto	
	dell'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione	
	nella misura stabilita dallo stesso organo amministrativo.	
	Articolo 11 - Recesso del Socio - Il recesso del socio è	
	ammesso:	
	a) nei casi previsti dalla Legge;	
	b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e termini	
	di cui all'art. 2532 c.c.	
	Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio.	
	Articolo 12. Esclusione del socio - Oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, può con motivata deliberazione	
	dell'organo amministrativo essere escluso il socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	L'esclusione diventa efficace nei confronti della società	
	dal momento dell'annotazione nel libro soci.	
	Articolo 13. Morte del socio - Nel caso di decesso di un	
	socio, ai sensi dell'art. 2534 c.c., gli eredi o legatari	
	della sua quota sociale potranno subentrare nella sua	
	partecipazione, purché essi abbiano i requisiti per	
	l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei	
	mesi dalla morte del socio, sia accolta dall'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 14. Liquidazione della quota del socio uscente - Il	
	socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	

	defunto, quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in	
	caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio	
	d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di	
	prescrizione previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devoluti alla riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota o dell'azione si è verificato.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 15. Trasferimento delle quote sociali - Le quote	
	sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	né essere cedute con effetto verso la società, senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la	
	procedura stabilita dall'art. 2530 c.c.	
	Articolo 16 - I conferimenti del socio sovventore	
	costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico ed il	

	potenziamento aziendale e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili. Salvo che sia diversamente disposto	
	dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei	
	titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il valore delle azioni sottoscritte dai soci sovventori non	
	può complessivamente superare il 50% (cinquanta per cento)	
	del capitale sociale totale della Cooperativa, quale	
	risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello	
	di ammissione del socio sovventore o di aumento del numero	
	delle azioni possedute da detti soci. Il valore delle azioni	
	sottoscritte dal singolo socio sovventore non può	
	complessivamente superare il 20% (venti per cento) del	
	capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante	
	dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di	
	ammissione del socio sovventore o di aumento del numero	
	delle azioni possedute da detti soci.	
	Il valore delle azioni sottoscritte dal singolo socio	
	sovventore non può complessivamente superare il 20% (venti	
	per cento) del capitale sociale totale della cooperativa,	
	quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a	
	quello di ammissione del socio sovventore o di aumento del	
	numero delle azioni possedute da detto socio.	
	A ciascun socio sovventore è attribuito un (uno) voto,	

	qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte,	
	ancorché egli appartenga anche alla categoria di socio	
	lavoratore e/o volontario.	
	Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia	
	alla Legge 59/92 e alla delibera assembleare, la dovrà	
	disciplinare il termine di permanenza del socio sovventore,	
	l'importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali	
	di partecipazione agli utili, comunque entro i limiti	
	massimi stabiliti dalla legge, i compiti attribuiti al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	PATRIMONIO	
	Articolo 17. Patrimonio sociale - Il patrimonio della	
	società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in	
	quote nominative, del valore nominale ciascuna non inferiore	
	e non superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva ordinaria;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra	
	riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea	
	riterrà opportuno costituire.	
	Ai sensi dell'art.2514 comma 1 lett. a) c.c., le riserve	
	della società non possono essere distribuite tra i soci	
	cooperatori, né durante la vita della società, né all'atto	

	del suo scioglimento.	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno i 2/3 all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'assemblea.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	Articolo 18. Responsabilità per le obbligazioni sociali -	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio, ai sensi dell'art.2518 c.c..	
	Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del	
	socio lavoratore, finché dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Articolo 19. Versamenti e finanziamenti dei soci. - La	
	società, nel rispetto delle norme vigenti, senza che	
	costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, può	
	acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo	
	perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare	
	finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con	
	obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto	
	contrario.	
	ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI	
	Articolo 20. Esercizio sociale - L'esercizio sociale ha	
	inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di	

	ogni anno.	
	Articolo 21. Bilancio - L'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato	
	patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.	
	Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo	
	amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi	
	dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il	
	bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, nonché documentare nella nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art.2513	
	c.c..	
	Articolo 22. Destinazione degli utili - L'assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	attivi, destinandoli:	
	a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva	
	legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi	
	dell'art.2545 quater comma 1 c.c.;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2	

	c. c.;	
	c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale	
	sottoscritto e versato ai fini della rivalutazione delle	
	quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, in misura	
	non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, secondo quanto previsto	
	dall'art.2514 comma 1 lett. a c.c. ed in osservanza di tutte	
	le altre disposizioni di legge, ai fini del mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente.	
	L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a	
	fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche	
	disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai	
	sensi dell'art.2545 quater comma 3 c.c..	
	Articolo 23. Ristorni - In sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può	
	deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri	
	per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi	
	dell'art.2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici, ai soci lavoratori, sono	
	fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi	
	dell'art. 2521 ultimo comma c.c..	

	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione (Organo collegiale);	
	c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si	
	verifichino i presupposti di cui all'art.2543 codice civile.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 25. Convocazione dell'assemblea - L'assemblea, sarà	
	convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo	
	riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia	
	stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti	
	all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante	
	avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel	
	territorio nazionale, con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o con telegramma, spediti ai soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata	
	"brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un	
	foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il	
	luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da	
	trattare. L'avviso deve essere sottoscritto dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o da qualunque	
	amministratore munito dei relativi poteri.	

	L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di	
	qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati della riunione tutti gli amministratori e, ove	
	esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 26. Disciplina dell'assemblea. - L'assemblea è	
	presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione	
	o, in mancanza dal Vice Presidente, o, infine, da altra	
	persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà	
	altresì un segretario anche non socio, salvo che tale	
	ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando	
	il presidente lo ritiene opportuno. L'assemblea potrà	
	scegliere fra i soci, se necessari, due scrutatori.	
	Ai sensi dell'art.2479 bis, comma 4, c.c., il presidente	
	dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione ed	
	in particolare se sono stati rispettati le modalità ed i	
	termini per la convocazione, se tutti gli aventi diritto	
	sono stati avvisati, se sono raggiunti i quorum costitutivi;	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	verificando l'esistenza e la regolarità delle deleghe;	
	regola lo svolgimento dell'assemblea; accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	

	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno, il verbale anche se redatto per atto	
	pubblico deve essere trascritto senza indugio, sull'apposito	
	libro delle decisioni dei soci. Ai sensi dell'art.2480 c.c.	
	il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni	
	dello statuto deve essere redatto da notaio.	
	Articolo 27. Diritto di partecipazione alle decisioni e di	
	voto - Rappresentanza. - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1	
	c.c. hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in	
	assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni.	
	Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore	
	ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto	
	qualunque sia il valore della quota sottoscritta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante	
	delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al	
	voto. Il rappresentante può farsi sostituire in assemblea	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	La rappresentanza non può essere conferita ad	

	amministratori, sindaci, revisori e dipendenti della	
	società. La stessa persona non può rappresentare più di tre	
	soci in assemblea. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	Articolo 28. Quorum deliberativi e costitutivi	
	dell'assemblea. L'assemblea è regolarmente costituita in	
	prima convocazione, con la presenza della maggioranza	
	assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti; in seconda convocazione delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, qualunque	
	sia il numero dei soci presenti.	
	Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma	
	dell'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è	
	regolarmente costituita con la presenza di almeno i due	
	terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società	
	aventi diritto al voto; in seconda convocazione, delibera	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	di tutti soci della società aventi diritto al voto,	
	qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 29. - Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	(Organo collegiale) composto da tre a sette membri.	
	Il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina del	

	presidente tra i consiglieri. Lo stesso consiglio può	
	nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso,	
	nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei	
	casi di assenza o di impedimento.	
	Ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c., la maggioranza degli	
	amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le	
	persone indicate dai soci lavoratori persone giuridiche.	
	La durata della carica degli amministratori non può eccedere	
	la durata di tre esercizi.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Articolo 30. Organi delegati - Il consiglio di	
	amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui agli artt.	
	2381 e 2544 comma 1 c.c., può delegare le proprie	
	attribuzioni o parte di esse, compreso l'uso della firma	
	sociale, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri con la	
	qualifica di amministratori delegati, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega, fissando le attribuzioni, le retribuzioni e le	
	eventuali cauzioni. Il consiglio può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni	
	rientranti nella delega.	
	La carica di presidente del consiglio di amministrazione e	
	quella di amministratore delegato non sono fra loro	
	incompatibili.	

	Il Comitato esecutivo e gli amministratori delegati durano	
	in carica per il periodo di durata del Consiglio di	
	Amministrazione, salvo che il Consiglio, al momento della	
	nomina, abbia fissato la durata della carica.	
	Articolo 31 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Il	
	consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che	
	ne fissa anche l'ordine del giorno, tutte le volte che lo	
	giudichi necessario ed opportuno. Dovrà essere dal	
	presidente, o in caso di rifiuto, assenza o impedimento, dal	
	vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, quando	
	ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi	
	membri, o dal collegio sindacale o dal revisore se nominati.	
	L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, ai	
	sindaci e al revisore, se nominati, con lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento o con telegramma. L'avviso deve	
	essere spedito almeno sette giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere	
	spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che	
	ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore	
	abbreviazione di tali termini. In ogni caso la convocazione	
	deve essere fatta con un congruo anticipo, tale da	
	consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati	
	sugli argomenti da discutere. Il consiglio si riunisce,	
	presso la sede della società o anche altrove, purchè in	
	Italia o nei paesi dell'Unione Europea, qualora a giudizio	

	del presidente particolari esigenze lo richiedano. L'avviso	
	di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della	
	riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle	
	materie da trattare. In difetto di tali formalità o termini,	
	il consiglio di amministrazione delibera validamente con la	
	presenza dell'intero collegio sindacale o del revisore se	
	nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno	
	tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a	
	condizione che: sia consentito al presidente di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale	
	alla trattazione degli argomenti affrontati, alla votazione	
	simultanea , nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti; siano presenti nello stesso luogo il presidente	
	ed il segretario della riunione che provvederanno alla	
	stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul	
	relativo libro sociale.	
	Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione	
	si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il	
	presidente ed il segretario della riunione stessa.	

	Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua	
	assenza, dal vicepresidente. In mancanza, sono presiedute	
	dal consigliere più anziano di età. Chi presiede e coordina	
	il consiglio e dirige i lavori e redige il verbale della	
	riunione, salvo che sia nominato un segretario.	
	Per la validità delle deliberazione del consiglio di	
	amministrazione si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità,	
	prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza. Alle delibere invalide si applica il	
	quarto comma dell'art. 2388 c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono	
	risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a	
	cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da	
	questi e dal segretario, se nominato.	
	Articolo 32 - Poteri degli amministratori - La gestione e	
	l'amministrazione della società spetta all'organo	
	amministrativo che potrà compiere, con i poteri più ampi,	
	tutti gli atti e le operazioni, tanto in via ordinaria che	
	in via straordinaria, necessari per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna.	
	L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori,	
	vice direttori, institori, nonché procuratori per determinati	
	atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni,	

	retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del	
	caso.	
	Articolo 33 - Rappresentanza della società - La	
	rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in	
	giudizio, è attribuita disgiuntamente al presidente del	
	consiglio di amministrazione, od a chi ne fa le veci, ed	
	agli amministratori delegati nei limiti della delega.	
	La rappresentanza della società, inoltre, spetterà ai	
	direttori, vicedirettori, agli institori, ed ai procuratori,	
	se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei	
	limiti della delega.	
	Articolo 34. Compensi degli amministratori. - Agli	
	amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	ragione del loro ufficio.	
	Il compenso degli amministratori sarà determinato	
	conformemente a quanto previsto dall'art. 2389 c.c..	
	La remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita	
	dal consiglio di amministrazione e approvata con decisione	
	dei soci. I soci possono determinare un importo complessivo	
	per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi	
	quelli investiti di particolari cariche.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 35. - Laddove ricorrano le circostanze previste	
	dalla legge, ai sensi dell'articolo 2543 c.c. o i soci lo	

	ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un	
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt. 2397 ss.	
	c.c. e dalle altre norme in materia.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36. Nomina dei liquidatori - Addivenendosi in	
	qualsunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento	
	della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze	
	previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o	
	più liquidatori, anche tra i non soci, determinandone il	
	numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di	
	pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i	
	compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione, a norma di legge.	
	Articolo 37. Devoluzione del patrimonio netto residuo - Ai	
	sensi dell'art. 2514 coma 1 lett. d) c.c., l'intero	
	patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	DEVOLUZIONE AD ARBITRI	
	Articolo 38. Clausola compromissoria. - Tutte le	
	controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra	
	i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti	

	disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un	
	collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal	
	Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio	
	di Calabria, il quale vi provvederà entro trenta giorni	
	dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto	
	designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al	
	Presidente del Tribunale ove la società ha sede legale.	
	Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di	
	procedure, e secondo le norme di legge.	
	La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori	
	e quelle promosse nei loro confronti.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39. Regolamenti - Ai sensi dell'art. 2521 comma 5	
	c. c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere	
	disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dello statuto.	
	Articolo 40. Rinvio - Per tutto quanto non disposto dal	
	presente statuto si fa espresso riferimento al codice	
	civile, alle disposizioni sulle società cooperative ed alle	

[illegible]